

Messaggio

numero
8184

data
24 agosto 2022

competenza
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Rapporto sulla mozione del 26 gennaio 2022 presentata da Roberta Soldati e cofirmatari “Potenziamo la conciliazione all’interno del Ministero pubblico”

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

Io scrivente Consiglio prende qui posizione in merito alla mozione indicata in epigrafe.

I. OGGETTO DELLA MOZIONE

In data 26 gennaio 2022 la deputata Roberta Soldati e cofirmatari hanno inoltrato una mozione chiedendo di potenziare la conciliazione all’interno del Ministero pubblico. Mediante tale atto parlamentare i mozionanti chiedono in particolare al Consiglio di Stato *“di voler attivarsi al più presto per potenziare il Ministero Pubblico di personale formato adeguatamente sia dal profilo teorico che pratico in materia di conciliazione, al fine di creare all’interno della magistratura un team di professionisti che si occupano di questo tipo di procedure. Ritenuto lo stato delle finanze cantonali, il personale può essere reclutato e formato all’interno dell’Amministrazione cantonale”*.

II. CONSIDERAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

1. In generale

La conciliazione è un modo di risoluzione delle controversie avente lo scopo di indurre le parti a trovare una soluzione concordata. I benefici di questa modalità di risoluzione dei conflitti, permessa anche in ambito penale come meglio si dirà in seguito, sono effettivi. Oltre che mantenere i rapporti esistenti (es. tra vicini di casa, datore di lavoro-dipendente, ecc.), altro beneficio è quello della tranquillità che deriva dall’interruzione del conflitto, il che permette alle parti di dedicarsi ad altro, ridurre le tempistiche per risolvere la situazione, oltre che contenere i costi procedurali, senza dimenticare l’incertezza dell’esito della procedura giudiziaria, potendo portare anche a risultati non graditi alle parti.

L’articolo 316 del Codice di procedura penale (CPP) prevede che se il procedimento concerne reati perseguibili a querela di parte, il Procuratore pubblico può convocare il querelante e l’imputato a un’udienza di conciliazione. La mancata comparizione del querelante vale quale ritiro della querela. Le fattispecie al centro delle procedure conciliative sono costituite, nella stragrande maggioranza dei casi, da reati contro l’onore: ingiurie, diffamazioni e calunnie, contestuali a liti di vicinato ma anche molestie telefoniche non ancora costitutive di coazione o stalking. Va qui ribadito, come non tutti i reati perseguibili a querela di parte sono oggetto di procedura conciliativa: come sancito dalla predetta norma del CPP, compete al Procuratore pubblico valutare, in base al suo potere

di apprezzamento la situazione, e se del caso, convocare le parti per la conciliazione. L'avvenuta conciliazione è messa a verbale e l'accordo è firmato dagli interessati; il Ministero pubblico abbandona quindi il procedimento (art. 316 cpv. 3 CPP). In caso contrario, il Procuratore pubblico avvia l'istruttoria (art. 316 cpv. 4). Va rilevato che ogni conciliazione riuscita permette al Procuratore pubblico (e alla Polizia cantonale) di evitare l'esecuzione di atti istruttori. Inoltre in caso d'intesa fra le parti il magistrato non dovrà redigere alcuna decisione (decreto d'accusa, decreto di non luogo a procedere o d'abbandono); il risparmio di tempo è pertanto significativo.

2. L'esperienza del Ministero pubblico del Canton Ticino

Dalla fine del 2018 presso il Ministero pubblico (MP) è attivo un segretario giudiziario giurista e d'esperienza si occupa a tempo pieno della conciliazione in ambito penale. I Procuratori pubblici propongono la conciliazione ogni qual volta la considerano possibile e gli trasmettono i relativi incarti per l'udienza.

Nel corso del 2018 (3 mesi) e durante l'intero 2019 gli incarti oggetto di conciliazione sono stati 311, nel 90,7% vi è stato accordo fra le parti. Nel 2020 gli incarti erano 293 e la percentuale di conciliazioni riuscite ammonta il 90,2%, mentre nel 2021, 284 sono stati gli incarti oggetto di conciliazione, riuscita nell'88% dei casi (cfr. Rapporto del Consiglio della magistratura e delle autorità giudiziarie 2021, pag. 42). Da indicazioni del Ministero pubblico, il 95% circa dei casi sottoposti a conciliazione provengono dalla Sezione di Polizia del Ministero pubblico, la quale tratta la maggior parte dei reati perseguibili a querela di parte. Il 5% circa degli incarti proviene dalla Sezione che persegue i reati economici e finanziari, la quale si occupa quasi esclusivamente di reati perseguibili d'ufficio, che, per tale ragione, difficilmente permettono in fase embrionale di decidere se vi sia spazio per l'applicazione dell'art. 53 CP (cfr. art. 316 cpv. 2 CPP, il quale prevede che se entra in considerazione un'impunità a seguito di riparazione secondo l'art. 53 CP, il pubblico ministero convoca il danneggiato e l'imputato a un'udienza allo scopo di ottenere la riparazione).

3. Posizione del Consiglio di Stato

Lo scrivente Consiglio condivide gli intenti dei mozionanti nella richiesta di attivarsi presso il Ministero pubblico per favorire l'incremento delle conciliazioni. Prendiamo atto dei risultati positivi comunicati dal Ministero pubblico quanto alla situazione attuale, rilevando le importanti percentuali di riuscita che permettono quindi di evitare ulteriori atti istruttori oltre che l'emanazione di decisioni con un conseguente, significativo sgravio nell'attività svolta in termini generali (attività, costi, ecc.). Abbiamo altresì preso atto dello sforzo manifesto della Direzione del Ministero pubblico a favorire i tentativi di conciliazione, con il conseguente sgravio di attività per l'apparato giudiziario da casi di semplice risoluzione.

Lo scrivente Consiglio – in ossequio al proprio ruolo e ai limiti imposti dal principio della separazione dei poteri e dell'autonomia della Magistratura – ribadisce qui come compete al Procuratore pubblico decidere se sottoporre o meno al tentativo di conciliazione il querelante e il querelato. Come già indicato sopra, non tutte le fattispecie con alla base un reato a querela di parte si prestano di primo acchito alla conciliazione. In determinati casi, poi, vi sono fatti sussumibili contemporaneamente non solo sotto reati perseguibili a querela d'ufficio ma anche d'ufficio.

Da tenere altresì conto che una criticità di un ampliamento “d’ufficio” dell’attività conciliativa, potrebbe vedere drasticamente ridotte le percentuali di riuscita dei tentativi conciliativi, con conseguente perdita di celerità nella gestione del singolo procedimento penale; particolare riferimento deve essere fatto alla collusione e all’inquinamento delle prove che il querelato potrebbe mettere in atto dopo aver saputo del contenuto della querela. In caso di insuccesso del tentativo di conciliazione, occorre infatti aprire senza indugio l’istruzione (cfr. art. 316 cpv. 4 CPP), ossia avviare la raccolta delle prove, anche a distanza di mesi dai fatti.

Di conseguenza, lo scrivente Consiglio, sentita la Direzione del Ministero pubblico, non intravede attualmente spazio per il potenziamento della conciliazione nel senso auspicato dai mozionanti tramite peraltro del personale reclutato nell’Amministrazione cantonale. Su quest’ultimo aspetto, di non facile soluzione visto che si tratterebbe di reperire dei giuristi con competenze in ambito penale presso altre Autorità giudiziarie, lo scrivente Consiglio non ha proceduto a una specifica valutazione sulla fattibilità, in ragione della posizione qui espressa.

Stante quanto precede, riconoscendo la potenzialità dello strumento della conciliazione nel contesto penale nonché gli sforzi intrapresi dal Ministero pubblico in questi anni come pure la sensibilità sulla tematica già presente, reputiamo che l’attuale situazione sia adeguata.

III. CONCLUSIONE

Lo scrivente Consiglio, sulla base di quanto esposto, non ritiene allo stato attuale necessario potenziare il personale dedicato alla conciliazione all’interno del Ministero pubblico. Di conseguenza il Governo invita il Gran Consiglio a respingere la mozione di cui a margine.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l’espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri